

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Liquidazione delle spese di lite: legge vigente al momento della decisione o dello svolgimento dell'attività difensiva? Con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive

Stabilisce l'[art. 91 c.p.c., comma 1](#), che la [spese di lite](#) sono liquidate dal giudice "con la sentenza che chiude il processo davanti a lui". La preposizione "con", in questo caso, esprime un complemento di mezzo. Ciò vuol dire che le spese sono liquidate per mezzo della sentenza, e prima della sentenza nessuna liquidazione è concepibile né possibile. La sentenza con cui si liquidano le spese, inoltre, deve "chiudere" il processo: e dunque deve essere una sentenza che ponga fine a quel grado o fase di giudizio. L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa. A questa regola, già affermata in più occasioni da questa Corte, si deroga quando la liquidazione delle spese avvenga allorché l'attività difensiva si sia già completamente esaurita: ad esempio, allorché il giudice dell'impugnazione o

del rinvio sia chiamato a liquidare le spese relative ad un grado o fase precedente del giudizio.

Con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive. Il difensore, infatti, anche dopo la precisazione delle conclusioni può teoricamente compiere vari atti difensivi: il ritiro del fascicolo ([art. 169 c.p.c.](#)); l'estrazione di copie degli atti di controparte; la dichiarazione di avveramento d'un evento interruttivo. Ne consegue che il Giudice, ai fini della liquidazione delle spese di lite, non può ritenere "esaurita" l'attività difensiva con la precisazione delle conclusioni (di conseguenza, nel caso di specie, non avrebbe potuto trascurare di tenere conto dei nuovi parametri introdotti col D.M. n. 140 del 2012).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17577

1.1. Con l'unico motivo di ricorso zzzzzzamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza impugnata ha violato l'art. 11 preleggi; D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41; nonchè, genericamente, "la tariffa allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127". Nell'illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice deve avvenire in base ai parametri vigenti al momento della liquidazione, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta, in parte, nella vigenza di parametri ormai abrogati. Soggiunge, però, che il "momento della liquidazione delle spese" non è quello in cui la causa viene trattenuta in decisione, ma quello in cui la sentenza viene depositata. Sul piano dell'interesse a ricorrere, il ricorrente espone che l'applicazione delle nuove tariffe avrebbe verosimilmente comportato una liquidazione più cospicua delle spese di lite, stimate dal Giudice di pace nella misura di Euro 400 complessivi per diritti ed onorari, mentre il compenso "per fasi" previsto dal D.M. n. 140 del 2012, sarebbe stato, nella misura media, pari ad Euro 1.150.

1.2. Il ricorso è fondato.

Stabilisce l'art. 91 c.p.c., comma 1, che la spese di lite sono liquidate dal giudice "con la sentenza che chiude il processo davanti a lui". La preposizione "con", in questo caso, esprime un complemento di mezzo. Ciò vuol dire che le spese sono liquidate per mezzo della sentenza, e prima della sentenza nessuna liquidazione è concepibile nè possibile. La sentenza con cui si liquidano le spese, inoltre, deve "chiudere" il processo: e dunque deve essere una sentenza che ponga fine a quel grado o fase di giudizio.

L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa.

1.3. A questa regola, già affermata in più occasioni da questa Corte (in particolare da Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012, p. 4 dei "Motivi della decisione"; ma in precedenza nello stesso senso si veda già Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977), si deroga quando la liquidazione delle spese avvenga allorchè l'attività difensiva si sia già completamente esaurita: ad esempio, allorchè il giudice dell'impugnazione o del rinvio sia chiamato a liquidare le

spese relative ad un grado o fase precedente del giudizio (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, Rv. 646610 - 03).

1.4. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato la suddetta regola (così la sentenza impugnata, p.3, ultimo capoverso), ma ne ha fatta un'applicazione scorretta rispetto al caso concreto.

Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che l'attività svolta dal difensore di *omissis* si fosse esaurita con l'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi l'11.4.2012, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012, cit. Così, tuttavia, non è, dal momento che con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive. Il difensore, infatti, anche dopo la precisazione delle conclusioni può teoricamente compiere vari atti difensivi: il ritiro del fascicolo (art. 169 c.p.c.); l'estrazione di copie degli atti di controparte; la dichiarazione di avveramento d'un evento interruttivo (Sez. 1, Sentenza n. 23042 del 30/10/2009, Rv. 610061 - 01).

Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto ritenere "esaurita" l'attività difensiva con la precisazione delle conclusioni, e di conseguenza non avrebbe potuto trascurare di tenere conto dei nuovi parametri introdotti col D.M. n. 140 del 2012.

1.5. Nulla rileva, infine, che la sentenza del Giudice di pace, depositata il 26.9.2012, rechi in calce una data di "deliberazione" anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012.

Infatti la decisione assunta dal giudice di pace, così come quella di qualsiasi giudice monocratico, difetta d'un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Essa, pertanto, viene ad esistenza solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex artt. 133 e 321 c.p.c., ed esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire l'applicabilità dello *jus superveniens* (Sez. 3, Sentenza n. 4356 del 03/03/2004, Rv. 570771 - 01).

1.6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, il quale nel riesaminare l'appello proposto da S.S. si atterrà ai principi esposti nei 5p. 1.3 ed 1.4.

2. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

pqm

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.